



STUDIO RIZZO



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Taranto

Titolo VIII - Capo I - Misure per il turismo e la cultura

Art.176 - Tax credit vacanze

Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con **ISEE non superiore a 40.000 euro** utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni:

- a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva;
- b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale;
- c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'**80 per cento sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto** e per il **20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi** da parte dell'avente diritto.

Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità applicative.

Art.177 - Esenzioni dall'imposta municipale propria - IMU per il settore turistico

Non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed &



STUDIO RIZZO



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Taranto

breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Art.181 Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

Le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell'imposta di bollo.

La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, non è subordinata alle autorizzazioni.

Per la posa in opera delle strutture amovibili è disapplicato il limite temporale.